

Delibera di Giunta - N.ro 2283/2002 - del 10/6/2002

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER POTENZIARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI ENTI LOCALI. REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PROVINCIALI E INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE.

Prot. n. (PTC/02/32624)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs.112/98;
- la Legge 9 novembre 2001 n° 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2001 n° 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004";
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile. Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;
- le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;
- il "Manuale per la gestione dell'attività tecnica dei COM" redatto dal "Servizio Sismico Nazionale";
- il documento "Modello integrato per le principali aree sismogenetiche" redatto dal Dipartimento della protezione civile;
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;
- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

Rilevato che:

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive, dagli atti di indirizzo e dai piani sopra citati è necessario che province e comuni si dotino, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;
- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

Dato atto che nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dell'ANCI, dei coordinamenti del volontariato di protezione civile, convocata dall'Assessore Regionale "Difesa del suolo e della costa - Protezione civile", tenutosi in data 2 ottobre 2001, fu concordata la attivazione di un ampio programma di potenziamento del sistema regionale di protezione civile che prevede in particolare la realizzazione di Centri Unificati Provinciali, Centri SOVRACOMUNALI, Aree attrezzate per l'ammassamento dei soccorsi, Strutture di prima accoglienza per il ricovero dei cittadini colpiti da calamità, Centri operativi misti, centri operativi comunali;

Considerato che:

- è obiettivo della Regione sulla base delle proposte degli enti locali, dei piani di emergenza delle province e delle prefetture, dei piani nazionali di emergenza per il bacino del Po e per il rischio sismico, delle intese tra gli enti locali e l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco relative alla attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari, delle diversificate situazioni di rischio presenti sul territorio regionale, delle ubicazioni dei centri abitati nell'ambito dei sistemi infrastrutturali, viari e di comunicazione della regione, il servizio Protezione Civile ha predisposto un programma di massima per incentivare le province e i comuni per giungere alla realizzazione di una rete di strutture operative di protezione civile costituita da:
 - CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE,
 - CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE quali sedi dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari (già nominati CENTRI SUBPROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE negli atti precedenti),
 - CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVINCIALI,
 - AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO,
 - STRUTTURE INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (CENTRI OPERATIVI MISTI,- COM)
 - CENTRI OPERATIVI COMUNALI,

per perseguire le seguenti finalità:

- migliorare la capacità di risposta alle emergenze del sistema regionale di protezione civile attraverso il consolidamento della operatività dei comuni ed il potenziamento e la specializzazione delle strutture provinciali;
- favorire la realizzazione del programma di attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato tra l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco e gli enti locali interessati al fine di assicurare nel territorio una diffusa presenza di nuclei operativi di protezione civile;
- assicurare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali sia in fase ordinaria sia in emergenza;
- acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
- fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
- garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale e provinciale;
- allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- rendere disponibile ognuno degli elementi della rete anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- I CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono:

- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile della provincia, del comune capoluogo, del volontariato provinciale;
- offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
- costituire il centro di gestione delle attività di protezione civile di competenza degli enti locali sia in fase ordinaria sia in emergenza;
- essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
- essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono:
 - essere sede di distaccamenti Vigili del Fuoco volontari;
 - dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di un territorio, che può comprendere vari comuni, con elevati indici di rischio, periferico rispetto alle sedi principali delle strutture operative di protezione civile e sul quale si manifestano condizioni particolari e omogenee rispetto alla gestione delle attività di protezione civile;
 - essere sede di COM prevista in questo provvedimento o in provvedimenti che faranno seguito a questo per il completamento della rete regionale di strutture operative di protezione civile;
 - fornire i propri servizi a tutto il territorio di riferimento;
 - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVINCIALI debbono:
 - fornire un primo ricovero a persone evacuate perché colpite da calamità o sottoposte a imminente pericolo;
 - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
 - essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
 - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- le AREE DI AMMASSAMENTO PROVINCIALI debbono:
 - fornire aree adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
 - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
 - essere realizzate per iniziativa della provincia e/o del comune capoluogo della stessa provincia;
 - essere dotate di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) debbono:
 - dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di un gruppo di comuni;
 - fornire i propri servizi a tutti i comuni di riferimento;
 - fornire servizi di protezione civile adeguati a un territorio caratterizzato da una particolare omogeneità quanto alle problematiche di protezione civile ;

- avere localizzazione, sistemazioni e attrezzature che li rendano adatti ad essere indicati dal Prefetto come COM in caso di emergenza ;
- essere dotati di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;
- i CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC) debbono:
- fornire servizi di protezione civile adeguati al territorio comunale ;
- essere dotati di aree, edifici e attrezzature aventi uno standard comune che viene definito nell'allegato schema di convenzione;

Dato atto che, in riferimento al riparto del fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16 della L. 388/2000, definito in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Assessore "Difesa del suolo e delle coste - Protezione civile", con nota n° AMB/PTC/02/12490 del 14 maggio 2002 ha inviato al presidente della medesima conferenza il programma con l'indicazione di massima degli interventi da finanziare con la quota da assegnare alla Regione, nell'ambito del quale è stata indicata la volontà della Regione di potenziare il sistema regionale di protezione civile mediante il cofinanziamento di un programma pluriennale per la realizzazione di :n° 9 Centri Unificati Provinciali, n° 29 Centri SOVRACOMUNALI, n° 9 Aree di ammassamento soccorsi, n° 9 Strutture di ricovero, n° 78 Centri operativi misti e n° 30 Centri operativi comunali;

Dato atto che con propria delibera n.2343 del 19/12/2000 si è provveduto ad avviare il programma di realizzazione della rete dei centri unificati di protezione civile con un primo finanziamento pari a € 77.468,53 alla Provincia di Parma per la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma;

Dato atto altresì che con propria delibera n.3078 del 28/12/2001 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione con la Provincia di Parma e il Comune di Parma per la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma;

Dato atto che la Giunta Regionale con Delibera n° 996 del 10 giugno 2002 "Provvedimenti per favorire l'attuazione da parte dei comuni e delle Province dei compiti loro assegnati in materia di protezione civile . Realizzazione di strutture provinciali e intercomunali di protezione civile . Approvazione degli schemi di convenzione" cofinanziava, con fondi provenienti dal proprio bilancio, un primo stralcio del programma pluriennale per la realizzazione della rete regionale di strutture operative di protezione civile;

Considerate le disponibilità finanziarie derivanti dall'annualità 2001 del Fondo Regionale di Protezione Civile di cui all'art. 138, comma 16 della L. 388/2000 e la quota di queste disponibilità da impiegarsi per il potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali definita nella citata nota n° AMB/PTC/02/12490 del 14 maggio 2002 dell'Assessore "Difesa del suolo e delle coste - Protezione civile" già fatta propria da questa Giunta Regionale con la citata Delibera 996/02;

Viste le indicazioni pervenute dalle province, e acquisiti agli atti presso il Servizio Protezione Civile, su quali siano le strutture da cofinanziare col presente provvedimento e discusse nella riunione del 23 settembre scorso tra l'assessore regionale alla Protezione Civile e gli assessori provinciali delegati alla protezione civile;

- la Regione può rifinanziare il CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma con un contributo di € 42.000,00 per il completamento dell'intervento già avviato e concorrere alla realizzazione:

Dato atto che nella stessa riunione del 23 settembre scorso fu concordato che i finanziamenti per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI MISTI e dei CENTRI OPERATIVI COMUNALI sarebbero stati assegnati alle relative province che avrebbero provveduto a trasferirli agli enti locali interessati o ad acquistare, di concerto con gli stessi enti locali, le attrezzature e materiali necessari;

Considerato che, valutate le disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di Bilancio e le proposte degli enti locali, la Regione può concorrere al finanziamento per la realizzazione:

- a. dell'adeguamento degli impianti informatici CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma con un finanziamento di € 35.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Parma;
- b. del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Rimini con un finanziamento di € 200.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Rimini;
- c. dell'adeguamento degli impianti del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO di Forlì con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Forlì;
- d. delle AREE DI AMMASSAMENTO di Pavullo (MO) e di Montefiorino (MO) con un finanziamento di € 52.000,00 per ciascuna che si assegna e concede alla Provincia di Modena;
- e. dei CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE di :

- Bobbio (PC),
- Fidenza (PR),
- Langhirano (PR),
- Pievepelago (MO),
- Bazzano (BO),
- Bondeno (FE),
- Copparo (FE),
- Bagnacavallo (RA),
- Casola Valsenio (RA),
- Cesena (FC),
- Savignano sul Rubicone (FC),
- Morciano di Romagna (RN),

con un finanziamento di € 52.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascun comune;

f. dei CENTRI OPERATIVI MISTI di:

- Monticelli d' Ongina (PC),
- Busseto (PR),
- Colorno (PR),
- Palanzano (PR),
- Varano dei Melegari (PR),
- Correggio (RE),
- Ramiseto (RE),
- Reggio Emilia (RE),
- Villa Minozzo (RE),
- Mirandola (MO),
- Vignola (MO),
- Zocca (MO),
- Castello di Serravalle (BO),
- Imola (BO),
- Medicina (BO),
- Molinella (BO),
- Copparo (FE),
- Massa Fiscaglia (FE),
- Poggio Renatico (FE),
- Portomaggiore (FE),

- Castel Bolognese (RA),
- Cervia (RA),
- Riolo Terme (RA),
- Meldola (FC),
- Modigliana (FC),
- Sogliano al Rubicone (FC),
- Morciano (RN),
- Rimini (RN),

- con un finanziamento di € 19.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascuna provincia di appartenenza;

a. dei CENTRI OPERATIVI COMUNALI di:

- Bomporto (MO),
- Fanano (MO),
- Pievepelago (MO),
- Castel del Rio (BO),
- Galliera (BO),
- Moterenzio (BO),
- Argenta (FE),
- Cento (FE),
- Premilcuore (FC),
- S.Sofia (FC),

- con un finanziamento di € 15.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascuna provincia di appartenenza;

per un totale di spesa di € 1.697.000,00 che si trova anche articolato nella TABELLA prodotta nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n° 2774 del 10 dicembre 2001 concernente "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n° 43/01";
- n° 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n° 43/01";
- n° 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta Regionale - Servizi e professional";
- n° 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/01/2002)";

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 ed in particolare l'art. 49;
- la L.R. 28 dicembre 2001 n. 50 e n. 19 del 1 agosto 2002;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 2° comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art.37, comma 4, della L.R. 43/2001 e della propria

deliberazione n. 2774/2001:

- di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Regionale Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi;
- di legittimità reso dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa - Protezione Civile", Dott.ssa Leopolda Boschetti;
- di regolarità contabile reso dal Responsabile del competente Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, in merito alla fase di assunzione dell'impegno di spesa;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1.
2. Di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato, una seconda parte del programmi di sostegno di cui alla nota n° AMB/PTC/02/12490 del 14 maggio 2002 dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa - Protezione civile", poi fatto proprio da questa Giunta Regionale con la citata Delibera 996/2002, cofinanziando la realizzazione:
 - a. dell'adeguamento degli impianti informatici CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma con un finanziamento di € 35.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Parma;
 - b. del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Rimini con un finanziamento di € 200.000,00 che si assegna e concede alla Provincia di Rimini;
 - c. dell'adeguamento degli impianti del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO di Forlì con un finanziamento di € 52.000,00 che si assegna e concede al Comune di Forlì;
 - d. delle AREE DI AMMASSAMENTO di Pavullo (MO) e di Montefiorino (MO) con un finanziamento di € 52.000,00 per ciascuna che si assegna e concede alla Provincia di Modena;
 - e. dei CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE di :
 - Bobbio (PC),
 - Fidenza (PR),
 - Langhirano (PR),
 - Pievepelago (MO),
 - Bazzano (BO),
 - Bondeno (FE),
 - Copparo (FE),
 - Bagnacavallo (RA),
 - Casola Valsenio (RA),
 - Cesena (FC),
 - Savignano sul Rubicone (FC),
 - Morciano di Romagna (RN),con un finanziamento di € 52.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascun comune;
 - f. dei CENTRI OPERATIVI MISTI di:
 - Monticelli d' Ongina (PC),
 - Busseto (PR),
 - Colorno (PR),

- Palanzano (PR),
- Varano dei Melegari (PR),
- Correggio (RE),
- Ramiseto (RE),
- Reggio Emilia (RE),
- Villa Minozzo (RE),
- Mirandola (MO),
- Vignola (MO),
- Zocca (MO),
- Castello di Serravalle (BO),
- Imola (BO),
- Medicina (BO),
- Molinella (BO),
- Copparo (FE),
- Massa Fiscaglia (FE),
- Poggio Renatico (FE),
- Portomaggiore (FE),
- Castel Bolognese (RA),
- Cervia (RA),
- Riolo Terme (RA),
- Meldola (FC),
- Modigliana (FC),
- Sogliano al Rubicone (FC),
- Morciano (RN),
- Rimini (RN),

- con un finanziamento di € 19.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascuna provincia di appartenenza;

a. dei CENTRI OPERATIVI COMUNALI di:

- Bomporto (MO),
- Fanano (MO),
- Pievepelago (MO),
- Castel del Rio (BO),
- Galliera (BO),
- Moterenzio (BO),
- Argenta (FE),

- Cento (FE),
- Premilcuore (FC),
- S.Sofia (FC),

- con un finanziamento di € 15.000,00 per ciascuno che si assegna e concede al a ciascuna provincia di appartenenza;

per un totale di spesa di € 1.697.000,00 che si trova anche articolato nella TABELLA prodotta nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare gli schemi di convenzione allegati, e in particolare:

- lo schema di convenzione da stipulare con la provincia e i comuni capoluogo di Rimini e con il Comune di Rimini per disciplinare la corresponsione del finanziamento per la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO 2);
- lo schema di convenzione, redatto sulla base di quello già approvato con la citata delibera n.3078/01, da stipulare con la provincia di Parma e il Comune di Parma per disciplinare la corresponsione del finanziamento per l'adeguamento degli impianti informatici del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma (ALLEGATO 3);
- lo schema di convenzione da stipulare con la provincia di Modena per disciplinare la corresponsione del finanziamento per la realizzazione delle AREE DI AMMASSAMENTO di Montefiorino (MO) e Pavullo (MO) (ALLEGATO 4).
- lo schema di convenzione da stipulare con il comune di Forlì per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per l'adeguamento degli impianti del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO di Forlì (ALLEGATO 5);
- lo schema di convenzione da stipulare con gli enti precisati alla lettera e) del precedente punto 1 per disciplinare la corresponsione dei finanziamenti per la realizzazione dei rispettivi CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (ALLEGATO 6);
- lo schema di convenzione da stipulare con gli enti precisati alla lettera f) del precedente punto 1 per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI MISTI (ALLEGATO 7);
- lo schema di convenzione da stipulare con gli enti precisati alla lettera g) del precedente punto 1 per disciplinare la corresponsione dei finanziamento per la realizzazione dei CENTRI OPERATIVI COMUNALI (ALLEGATO 8);

3. Di rendere noto ai beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente punto 1 che le convenzioni, redatte secondo gli schemi sopra descritti, avranno validità dalla data di esecutività della presente deliberazione e per la durata specificata in ogni singola convenzione;
4. Di imputare la spesa complessiva di € **1.697.000,00** al n.4343 di impegno sul capitolo **47132** "Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di calamità naturali di livello B) di cui all'art.108 D.Lgs.112/98 ed art. 2, C.1, lett. B) legge 225/92, nonché per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di protezione civile (art.138, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n.388) Mezzi statali" di cui all'U.P.B. 1.4.4.2 17101 del bilancio per l'esercizio finanziario **2002** che è dotato della necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Regionale Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra rispettivamente con ognuna delle Province e/o dei Comuni indicati per la realizzazione dei CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, dei CENTRI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE, dei CENTRI DI ACCOGLIENZA, delle AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO dei CENTRI OPERATIVI MISTI e dei CENTRI OPERATIVI COMUNALI ;
6. Di dare atto che alla liquidazione dei suddetti finanziamenti provvederà con propri atti formali il Responsabile del Servizio regionale competente in applicazione della normativa vigente secondo quanto previsto nelle convenzioni allegata parte integrante al presente provvedimento;
7. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Oggetto: Provvedimenti per potenziare il sistema di protezione civile degli enti locali . Realizzazione di strutture provinciali e intercomunali di protezione civile . Approvazione degli schemi di convenzione

CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI di PROTEZIONE CIVILE

Collocazione				
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziam. €
PR	Parma	Provincia di Parma		35.000,00
RN	Rimini	Provincia di Rimini		200.000,00
TOTALE FINANZIAM.			2	235.000,00

CENTRI DI ACCOGLIENZA o AREE DI AMMASSAMENTO

Collocazione				
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziam. €
MO	Montefiorino	Provincia di Modena		52.000,00
MO	Pavullo	Provincia di Modena		52.000,00
FO	Forlì	Comune di Forlì		52.000,00
TOTALE FINANZIAM.			3	156.000,00

CENTRI SOVRACOMUNALI di PROTEZIONE CIVILE

Collocazione				
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziam. €
PC	Bobbio	Comune di Bobbio		52.000,00
PR	Fidenza	Comune di Fidenza		52.000,00
PR	Langhirano	Comune di Langhirano		52.000,00
MO	Pievepelago	Comune di Pievepelago		52.000,00
BO	Bazzano	Comune di Bazzano		52.000,00
FE	Bondeno	Comune di Bondeno		52.000,00
FE	Copparo	Comune di Copparo		52.000,00
RA	Bagnacavallo	Comune di Bagnacavallo		52.000,00
RA	Casola Valsenio	Comune di Casola Valsenio		52.000,00
FC	Cesena	Comune di Cesena		52.000,00
FC	Savignano sul Rubicone	Comune di Savignano sul Rubicone		52.000,00
RN	Morciano di Romagna	Comune di Morciano di Romagna		52.000,00
TOTALE FINANZIAM.			12	624.000,00

CENTRI OPERATIVI MISTI				
Collocazione				1.936
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziam. €
PC	Monticelli d' Ongina	Provincia di Piacenza		19.000,00
PC				
Totale Provincia di Piacenza			1	19.000,00
PR	Busseto	Provincia di Parma		19.000,00
PR	Colorno	Provincia di Parma		19.000,00
PR	Palanzano	Provincia di Parma		19.000,00
PR	Varano dei Melegari	Provincia di Parma		19.000,00
Totale Provincia di Parma			4	76.000,00
RE	Correggio	Provincia di Reggio Emilia		19.000,00
RE	Ramiseto	Provincia di Reggio Emilia		19.000,00
RE	Reggio Emilia	Provincia di Reggio Emilia		19.000,00
RE	Villa Minozzo	Provincia di Reggio Emilia		19.000,00
Totale Provincia di Reggio Emilia			4	76.000,00
MO	Mirandola	Provincia di Modena		19.000,00
MO	Vignola	Provincia di Modena		19.000,00
MO	Zocca	Provincia di Modena		19.000,00
Totale Provincia di Modena			3	57.000,00
BO	Castello di Serravalle	Provincia di Bologna		19.000,00
BO	Imola	Provincia di Bologna		19.000,00
BO	Medicina	Provincia di Bologna		19.000,00
BO	Molinella	Provincia di Bologna		19.000,00
Totale Provincia di Bologna			4	76.000,00
FE	Copparo	Provincia di Ferrara		19.000,00
FE	Massa Fiscaglia	Provincia di Ferrara		19.000,00
FE	Poggio Renatico	Provincia di Ferrara		19.000,00
FE	Portomaggiore	Provincia di Ferrara		19.000,00
Totale Provincia di Ferrara			4	76.000,00
RA	Castel Bolognese	Provincia di Ravenna		19.000,00
RA	Cervia	Provincia di Ravenna		19.000,00
RA	Riolo Terme	Provincia di Ravenna		19.000,00
Totale Provincia di Ravenna			3	57.000,00
FC	Meldola	Provincia di Forlì-Cesena		19.000,00

FC	Modigliana	Provincia di Forli-Cesena		19.000,00
FC	Sogliano al Rubicone	Provincia di Forli-Cesena		19.000,00
Totale Provincia di Forli-Cesena			3	57.000,00
RM	Morciano	Provincia di Rimini		19.000,00
RM	Rimini	Provincia di Rimini		19.000,00
Totale Provincia di Rimini			2	38.000,00
TOTALE FINANZIAM.			28	532.000,00

CENTRI OPERATIVI COMUNALI

Collocazione				1.936
Prov	Comune	Beneficiario del finanziamento	n°	Finanziam. €
MO	Bomporto	Provincia di Modena		15.000,00
MO	Fanano	Provincia di Modena		15.000,00
MO	Pievepelago	Provincia di Modena		15.000,00
Totale Provincia di Modena			3	45.000,00
BO	Castel del Rio	Provincia di Bologna		15.000,00
BO	Galliera	Provincia di Bologna		15.000,00
BO	Monterenzio	Provincia di Bologna		15.000,00
Totale Provincia di Bologna			3	45.000,00
FE	Argenta	Provincia di Ferrara		15.000,00
FE	Cento	Provincia di Ferrara		15.000,00
Totale Provincia di Ferrara			2	30.000,00
FC	Premilcuore	Provincia di Forli-Cesena		15.000,00
FC	S.Sofia	Provincia di Forli-Cesena		15.000,00
Totale Provincia di Forli-Cesena			2	30.000,00
TOTALE FINANZIAM.			10	150.000,00

TOTALE

Tipo di intervento	n°	Finanziam. €
CENTRI OPERATIVI COMUNALI	10	150.000,00
CENTRI OPERATIVI MISTI	28	532.000,00

CENTRI SUBPROVINCIALI	12	624.000,00
STRUTTURE RICOVERO e AREE AMMASSAMENTO	3	156.000,00
CENTRI UNIFICATI PROVINCIALI	2	235.000,00
TOTALE FINANZIAM.	55	1.697.000,00

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI RIMINI E COMUNE DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di Rimini rappresentata da che agisce per conto e in nome della stessa Provincia .

E

Il Comune di Rimini rappresentata da che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile . Specificamente

per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;

- le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE estesa a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE hanno lo scopo di:
 - assicurare il raccordo funzionale e operativo in caso di emergenza tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali;
 - acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
 - fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
 - garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale e provinciale;
 - allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- essere disponibili anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali .
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le funzioni di costituiscono :
 - sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente costituita da uffici della Provincia e del Comune;
 - centro di gestione ordinaria e quotidiana della protezione civile;
 - centro di gestione delle emergenze per tutta la provincia;
 - centro di raccordo funzionale delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
 - centro di coordinamento delle organizzazioni provinciali del volontariato di protezione civile;
- i CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di ... e il Comune di si impegnano a realizzare un CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

Art. 3 (obblighi della Provincia e del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Provincia di Rimini e il Comune di Rimini si obbligano congiuntamente a:

- a. realizzare un CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE nell'immobile individuato con che dagli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 6 mesi e terminarli entro 2 anni a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 2 anni a partire dalla validità della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE anche

per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art.4 (durata della Convenzione)

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del..... per la durata di anni 2. Per motivate ragioni, la presente convenzione potrà essere prorogata con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 5 (obblighi della Regione)

Per la realizzazione del centro Operativo Unificato di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 200.000,00 a favore della Provincia di Rimini.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di Rimini del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 20% del finanziamento a seguito della trasmissione del verbale di consegna dei lavori o di documento equipollente;
- un secondo acconto pari al 30% del finanziamento a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% dei lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese complessivamente sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto la Provincia di Rimini e il Comune di Rimini si impegnano a mantenere attivo il CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Rimini

Per il Comune di Rimini

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI RIMINI E COMUNE DI RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Caratteristiche standard dei CENTRI OPERATIVI UNIFICATI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- consentire eventualmente la realizzazione di una tendopoli capace di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L'edificio civile deve:

- essere solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- comprendere spazi adatti a contenere:
 - l'ufficio protezione civile della provincia,
 - l'ufficio protezione civile del comune capoluogo,
 - l'ufficio del volontariato protezione civile,
 - la segreteria attrezzata con centralino telefonico,
 - la sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,
 - la sala operativa attrezzata per elaborazioni informatiche e consultazione testi e carte,
 - la sala radio;
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
 - l'ufficio provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
 - l'ufficio della polizia provinciale,
 - l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,
 - l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,
 - la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
 - la foresteria per eventuali ospiti .

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc .
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI PARMA E COMUNE DI PARMA PER il completamento delle attrezzature finalizzate alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile DEL CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARMA.

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di PARMA rappresentata da _____ che agisce per conto e in nome della stessa Provincia.

Il Comune di PARMA rappresentata da _____ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Premesso:

che la Regione ha finanziato la realizzazione del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARMA con DGR n° 2343/2000 e ha definito la Convenzione col Comune e la Provincia di Parma con DGR n° 3078/2001,

che la Regione ha finanziato il completamento del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARMA con DGR n° 996/02 e ha già definito la Convenzione col Comune e la Provincia di Parma come previsto dalla stessa DGR,

che le motivazioni e le finalità che stavano alla base delle Delibere di cui sopra si intendono qui integralmente richiamate;

Che per completare e per dare maggiore efficacia alle strutture del CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE di Parma occorre dotare il centro stesso di attrezzatura informatica hardware e software.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (obblighi della Provincia)

La Provincia di Parma si obbliga a realizzare nel CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE il completamento delle attrezzature finalizzate alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile.

La stessa provincia si obbliga ad iniziare i lavori entro 6 mesi dalla validità della presente convenzione e terminarli entro 9 mesi dall'inizio dei lavori.

Art. 2 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento delle finalità precedentemente specificate la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 35.000,00 a favore della Provincia di Parma .

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di Parma del finanziamento di cui sopra .

La liquidazione del finanziamento avverrà in una unica soluzione alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 3 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del..... per la durata di 15 mesi.

Art. 4 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dalla Provincia e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 5 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Parma

Per il comune di Parma

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e PROVINCIA DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELL' AREA DI AMMASSAMENTO DI

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La provincia di Modena rappresentata da _____ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la legge 225/92 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs 112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt. 176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete AREE DI AMMASSAMENTO a tutto il territorio regionale;
- le AREE DI AMMASSAMENTO debbono:
- fornire aree adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena si impegnano a realizzare un'AREA DI AMMASSAMENTO con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

Art. 3 (obblighi della Provincia)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Provincia di Modena si obbliga a:

- a. realizzare un'AREA DI AMMASSAMENTO nell'area individuata con _____ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione dell'AREA DI AMMASSAMENTO entro 6 mesi e terminarli entro 1 anno a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. all'occorrenza rendere disponibile l'AREA DI AMMASSAMENTO anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 52.000,00 a favore della provincia di Modena.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di Modena del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 50% del finanziamento suddetto a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione

delle spese complessivamente sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art.5 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del..... per la durata di 1 anno.

Per motivate ragioni potrà essere prorogata, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio di protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto la provincia di Modena si impegna a mantenere attivo l'AREA DI AMMASSAMENTO con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal Comune e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna _____

Per la provincia di Modena _____

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI AMMASSAMENTO

Caratteristiche standard delle AREE DI AMMASSAMENTO.

1) Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2) L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;

- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3) Gli eventuali edifici debbono essere solidi e capaci di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona;

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI FORLI' PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA E DELL' AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

Il Comune di Forlì rappresentato da _____ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la legge 225/92 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs 112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs 112/98;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI DI ACCOGLIENZA e di AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI DI ACCOGLIENZA e le AREE PROVINCIALI DI AMMASSAMENTO debbono:
 - fornire un primo ricovero a persone evacuate perché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio e fornire aree adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione di campi base per le operazioni di emergenza;
 - offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
 - essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premessa)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlì si impegnano a realizzare un CENTRO DI ACCOGLIENZA e un'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

Art. 3 (obblighi del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Comune di Forlì si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO DI ACCOGLIENZA e un'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO nell'immobile individuato con _____ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO DI ACCOGLIENZA e dell'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO entro 6 mesi e terminarli entro 1 anno a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO DI ACCOGLIENZA e l'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (obblighi della Regione)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 52.000,00 a favore del Comune di Forlì.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione al Comune di Forlì del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 50% del finanziamento suddetto a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese complessivamente sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 5 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Regionale n.....del..... per la durata di 1 anno.

Per motivate ragioni potrà essere prorogata, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio di protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto il Comune di Forlì si impegna a mantenere attivo il CENTRO DI ACCOGLIENZA e l'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal Comune e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna _____

Per il Comune di Forlì _____

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI FORLÌ PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI UN'AREA PROVINCIALE DI AMMASSAMENTO

Caratteristiche standard dei CENTRI DI ACCOGLIENZA e delle AREE DI AMMASSAMENTO.

1) Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2) L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3) Gli eventuali edifici debbono

- essere solidi e capaci di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

Il Comune di _____ rappresentato da _____ che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n° 66 e in particolare l'art. 14 che definisce gli strumenti di coordinamento provvisori che possono essere istituiti dal prefetto in fase di emergenza, ovvero il centro coordinamento soccorsi (CCS) e il centro operativo misto (COM);
- la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 45 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs.112/98;
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del dicembre 1996 e successive integrazioni;
- la direttiva "Attività preparatorie e procedure di intervento in caso di emergenza per la protezione civile . Specificamente per il rischio di inondazione del bacino del fiume Po" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del marzo 1999;
- le "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico" approvate con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna n° 129 del 6 febbraio 2001;
- i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225;
- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE estesa a tutto il territorio regionale;
- i CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE hanno lo scopo di:
- favorire la realizzazione del programma di attivazione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari concordato tra l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco e gli enti locali interessati al fine di assicurare nel territorio una diffusa presenza di nuclei operativi di protezione civile;
- assicurare il raccordo funzionale e operativo in caso di emergenza tra le autorità di protezione civile nazionali, regionali, provinciali, comunali;
- acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo, di danno e di crisi, nonché le caratteristiche dell'evento calamitoso;
- fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza segnalandone l'andamento;
- garantire il coordinamento tecnico unitario delle risorse umane e materiali del volontariato di protezione civile e degli enti locali, a livello intercomunale;
- allestire collegamenti informativi permanenti con il Centro Operativo Regionale di cui alla L.R. 45/95;
- essere disponibili anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92, in riferimento a quanto previsto dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;

- i CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le funzioni di costituiscono :
- sede di un distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari;
- sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
- centro di gestione ordinaria e quotidiana della protezione civile;
- centro di gestione delle emergenze;
- centro di raccordo funzionale delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- i CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE debbono avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e il Comune di _____ si impegnano a realizzare un CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE con gli scopi, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa.

Art. 3 (obblighi del Comune)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra il Comune di ... si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE sede di distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari nell'immobile individuato con che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 6 mesi e terminarli entro 18 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE entro 18 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del.....per la durata di 18 mesi.

Per motivate ragioni potrà essere prorogata, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio di Protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 5 (obblighi della Regione)

Per la realizzazione del Centro Sovracomunale di protezione Civile di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede un finanziamento massimo di € 52.000,00 a favore del Comune di _____.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione al Comune di _____ del finanziamento di cui al precedente art. 3.

La liquidazione del finanziamento avverrà:

- un primo acconto pari al 50% del finanziamento suddetto a dimostrazione di avvenuta esecuzione e liquidazione di almeno il 50% lavori come risultante dagli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori o da documento equipollente;
- la restante quota alla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di una dettagliata rendicontazione delle spese complessivamente sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 20 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto il Comune di ... si impegna a mantenere attivo il CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente Art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla

Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal Comune e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna _____

Per il Comune di _____

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA e COMUNE DI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Caratteristiche standard dei CENTRI OPERATIVI SOVRACOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fognie, elettricità, telefonia fissa e cellulare;

2. L'area deve:

- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di container;
- consentire eventualmente la realizzazione di una tendopoli capace di ospitare un numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessità di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di elicotteri;

3. L'edificio civile deve:

- essere solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- comprendere spazi adatti a contenere

- l'ufficio protezione civile del comune,

- l'ufficio del volontariato di protezione civile,
- la segreteria attrezzata con centralino telefonico,
 - la sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di emergenza,
 - la sala operativa attrezzata per elaborazioni informatiche e consultazione testi,
- la sala radio;
 - comprendere spazi eventualmente adatti a contenere:
- l'ufficio della polizia urbana del capoluogo,
 - l'ufficio delle strutture operative del comune capoluogo,
 - la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
- la foresteria per eventuali ospiti.

4. Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:

- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici, camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro, pompe, ecc.
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI ... PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO MISTO DI

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di rappresentato da..... che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la legge 225/92 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs.112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs.112/98;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI MISTI estesa a tutto il territori

regionale;

- i CENTRI OPERATIVI MISTI debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di un gruppo di comuni;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei comuni di cui sopra;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della protezione civile nel caso delle calamità di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. 225/92 e quindi essere considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali, regionali e provinciali;
- avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di....., si impegnano a realizzare un CENTRO OPERATIVO MISTO con le finalità e le caratteristiche di cui in premessa e collocato in

Art. 3

(obblighi della Provincia)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Provincia di si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO OPERATIVO MISTO nell'immobile individuato con _____ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO OPERATIVO MISTO entro 6 mesi e terminarli entro 12 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO OPERATIVO MISTO entro 12 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibile il CENTRO OPERATIVO MISTO anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del.....per una durata di 12 mesi.

Per motivate ragioni potrà essere prorogata, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 5 (obblighi della Regione)

Per la realizzazione del Centro Operativo Misto di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 19.000,00 a favore della Provincia di

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di _____ del finanziamento di cui sopra in unica soluzione sulla base di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 10 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto la Provincia di ... si impegna a mantenere attivo il CENTRO OPERATIVO MISTO con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal beneficiario del finanziamento e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt.5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82 .

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna _____

Per la Provincia di _____

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE (O COMUNITA' MONTANA O PROVINCIA) DI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO MISTO .

Caratteristiche standard del CENTRO OPERATIVO MISTO.

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fognie, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta;

2. L'edificio civile deve essere:

- solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
 - la sala situazioni,
 - la segreteria con centrale di comunicazioni telefoniche,
 - la sala per elaborazioni informatiche e per comunicazioni radio,

3. Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate:

- 2 PC desktop
- 1 PC portatile
- 1 Stampante A3
- 1 Stampante portatile
- 2 Fax con funzionalità di fotocopiatrice

- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulare GSM
- 1 Cellulare-modem applicabile al PC portatile
- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatile
- 1 RadioRT CB fissa
- 1 Gruppo di continuità

Deve essere necessariamente disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione.

ALLEGATO 8

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI ... PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI

L'anno addì del mese di in Bologna presso i locali del Servizio di Protezione Civile regionale di Viale Silvani, 6 - Bologna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. del

FRA

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, che agisce per conto e in nome della Regione Emilia-Romagna

E

La Provincia di rappresentato da..... che agisce per conto e in nome dello stesso Comune.

Visti:

- la legge 225/92 e in particolare gli artt.12, 13, 14 e 15 che definiscono le competenze di regioni, province, prefetti e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 45/95 e in particolare gli artt.3, 5, 6, 7 che definiscono le attività della regione in materia di protezione civile e la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni;
- il D.Lgs.112/98 e in particolare l'art. 108 che definisce le funzioni attribuite a regioni, province e comuni in materia di protezione civile;
- la legge regionale 3/99 e in particolare gli artt.176 e 177 che recepiscono e articolano le prescrizioni del D.Lgs.112/98;

Premesso che:

- è obiettivo della Regione giungere alla realizzazione di una rete di CENTRI OPERATIVI COMUNALI estesa a tutto il territori regionale;
- i CENTRI OPERATIVI COMUNALI debbono:
 - dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile del comune;
 - offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del comune;
 - avere le caratteristiche descritte nella allegata SCHEDA:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (premesse)

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (fini)

Con la presente convenzione, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di....., si impegnano a realizzare un CENTRO OPERATIVO COMUNALE con le finalità e le caratteristiche di cui in premessa e collocato in

Art. 3

(obblighi della Provincia)

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Provincia di si obbliga a:

- a. realizzare un CENTRO OPERATIVO COMUNALE nell'immobile individuato con _____ che da entrambi gli enti sottoscrittori è ritenuto adeguato visti gli scopi, le funzioni e le caratteristiche descritte in premessa e specificate nella SCHEDA allegata;
- b. avviare i lavori per la realizzazione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE entro 6 mesi e terminarli entro 12 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- c. avviare la gestione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE entro 12 mesi a partire dalla validità della presente convenzione;
- d. all'occorrenza rendere disponibili le attrezzature del CENTRO OPERATIVO COMUNALE anche per le attività statali e regionali di protezione civile nel caso di calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 225/92.

Art. 4 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta regionale n.....del..... per la durata di 12 mesi.

Per motivate ragioni potrà essere prorogata, con successivo provvedimento del responsabile del Servizio di Protezione Civile per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 5 (obblighi della Regione)

Per la realizzazione del Centro Operativo Comunale di cui sopra la Regione Emilia Romagna concede il finanziamento massimo di € 15.000,00 a favore della Provincia di

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile provvederà con propri atti formali alla liquidazione alla Provincia di _____ del finanziamento di cui sopra in unica soluzione sulla base di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

Art. 6 (mantenimento del servizio)

Per 10 anni dalla data della sottoscrizione del presente atto la Provincia di ... si impegna a mantenere attivo il CENTRO OPERATIVO COMUNALE con le finalità, le funzioni e le caratteristiche di cui in premessa nell'immobile di cui al precedente art. 3 punto a) o in altro immobile ugualmente adeguato; in mancanza l'ente beneficiario è tenuto a restituire alla Regione l'intero finanziamento ottenuto in forza del presente atto.

Art. 7 (definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in questo modo le eventuali controversie verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati il primo dalla Regione, il secondo dal beneficiario del finanziamento e il terzo, con funzione di presidente, nominato concordemente dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 8 (oneri fiscali e spese di bollo)

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto, registrabile in caso d'uso per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del DPR n° 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A Tariffa, parte seconda dello stesso decreto, saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n° 635/72 e successive modifiche.

Il presente atto è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B del DPR 642/72 modificato dall'art. 28 del DPR 955/82 .

Letto, approvato e sottoscritto

Per La Regione Emilia-Romagna _____

Per la Provincia di _____

SCHEDA

allegata alla CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE (O COMUNITA' MONTANA O PROVINCIA) DI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO COMUNALE .

Caratteristiche standard del CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

1. Il luogo deve essere:

- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta;

2. L'edificio civile deve essere:

- solido e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in zona,
- facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
 - la sala situazioni,
 - la segreteria con centrale di comunicazioni telefoniche,
 - la sala per elaborazioni informatiche e per comunicazioni radio,

3. Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate:

- 2 PC desktop
- 1 Stampante A3
- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulari GSM
- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatile
- 1 RadioRT CB fissa
- 1 Gruppo di continuità

Deve essere necessariamente disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione.

